

REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2911/90 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che per il buon funzionamento del regime di aiuto per ettaro è necessario evitare, tra l'altro, il cumulo di aiuti comunitari relativi alla stessa superficie; che è opportuno considerare compatibili con il principio della non cumulabilità esclusivamente gli aiuti concessi per il miglioramento delle strutture agrarie di produzione, ad esclusione delle indennità intese a compensare la perdita di reddito durante il periodo di applicazione degli aiuti compensativi; che occorre altresì escludere le indennità o gli aiuti concessi a norma del regolamento (CEE) n. 895/85 del Consiglio, del 1º aprile 1985, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Grecia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁴⁾, nonché a norma della decisione della Commissione del 5 luglio 1989 concernente la concessione di un contributo del FEAOG, sezione orientamento, per un programma operativo mirante a combattere la fillossera che ha colpito i vigneti di Creta (Grecia)⁽⁵⁾; che occorre pertanto temperare e precisare le disposizioni in vigore e modificare di conseguenza l'arti-

colo 3 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione^(*);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2911/90, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

- d) la dichiarazione del produttore attestante che le superfici interessate o i prodotti ivi raccolti non sono oggetto di domande di aiuto in forza di altri regimi, in particolare quelli destinati a compensare la perdita di reddito di uve secche in applicazione:

— del regolamento (CEE) n. 895/85 del Consiglio^(*);

— della decisione della Commissione del 5 luglio 1989^(**).

(*) GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 2.

(**) GU n. L 188 del 25. 7. 1989, pag. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 2.

(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(5) GU n. C 188 del 25. 7. 1989, pag. 4.

(*) GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.